

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

TARIFE PROFESSIONALI, NORMATIVA E LINEE DI COMPORTAMENTO

Gli ultimi interventi legislativi riguardanti le competenze professionali dovute dalle Amministrazioni pubbliche e dai privati hanno dato luogo ad alcune difficoltà interpretative. Con questo documento (redatto con il contributo del consulente legale avvocato Nino Scripelliti) il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana - in attesa dell'auspicata riforma della legge professionale che dovrebbe far chiarezza anche su questo aspetto - intende fornire indicazioni a riguardo dei rapporti con la pubblica Amministrazione e linee guida per quelli con la Committenza privata.

Premesso che

1. non è stato emanato il DM di cui all'art. 92 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti) che prevedeva la formazione di tariffari, pertanto le tariffe professionali previgenti rappresentano tuttora il solo riferimento normativo per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali.
2. L'ultima parte del c. 2 dell'art. 92, che confermava l'inderogabilità dei minimi tariffari, è stato abrogato (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 29 marzo 2007 n. 4) in applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 convertito con Legge 4 agosto n. 248/2006 (Decreto Bersani), ma detto comma 2 è stato sostituito dall'art. 2 D.Lgs. n. 113/2007 di cui tratteremo oltre.
3. Il Decreto Bersani ha previsto l'abrogazione delle *“disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ...”* (art. 2, comma 1). La norma si iscrive nel principio generale di cui all'art. 2233, comma 1, del codice civile: *“Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”*. Il principio codicistico attribuisce, in generale, prevalenza agli accordi tra le parti, e l'inderogabilità ha sempre rappresentato un'eccezione.
4. Il comma 4 dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163¹, che consentiva l'abbassamento del 20% dei minimi di tariffa, è stato abrogato dall'art. 2 comma 1 lett. a del D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani) ma è stato mutuato dall'art 5. 1 sub u.4. D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113 (pubblicato nella GU 31 luglio 2007, n. 176, che ha modificato il codice degli appalti) il quale ha nuovamente disposto che *“I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3 (dell'art. 92, N.d.R.), fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989 n. 155”*, così convalidando i minimi sia pure ridotti del 20%, ed in tal modo confermando il valore legale delle tariffe, in quanto il comma 12 bis si riferisce alle tariffe proprie di ogni professione, e non a quelle di formazione ministeriale.
5. non sussiste contrasto tra quanto disposto dal D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113, ed il Decreto Bersani, precedente di un anno, in quanto il D.Lgs. n. 113/2007, oltre che successivo, è norma di natura speciale che si riferisce ai rapporti professionali con le pubbliche Amministrazioni, relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e quindi prevale sulla disposizione generale del decreto Bersani.

il Consiglio dell'Ordine della Toscana ritiene che:

- a) la tariffa professionale dei Geologi è tuttora il solo elemento normativo di riferimento anche nei rapporti con i privati, nell'ambito dei quali i minimi tariffari sono derogabili mediante accordi tra le parti;**

¹ *“Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento”.*

- b) - nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche il D.M. 18 novembre 1971 e s.m.i (*Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi*) è tuttora norma cogente a tutti gli effetti;
- c) il limite del 20% relativo alla riduzione dei minimi tariffari, stabilito in favore della pubblica Amministrazione, è tuttora vigente. Tale percentuale può essere ridotta in presenza di accordi tra le parti, che suggeriamo debbano essere precedenti lo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali accordi possono scaturire anche dalla partecipazione ad un bando o ad un invito a partecipare ad una selezione. Va però sottolineato che, in difetto di accordo, i minimi sono vincolanti per il parere del Consiglio dell'Ordine in quanto a vidimazioni e liquidazioni delle parcelle.
- d) resta vigente l'obbligatorietà dell'intervento disciplinare del Consiglio quando la deroga ai minimi tariffari corrisponda alla violazione dei principi deontologici a tutela del decoro e della dignità nello svolgimento dell'attività professionale.

Linee di comportamento

Secondo la vulgata con l'entrata in vigore della Legge di conversione del "Decreto Bersani" sarebbero stati aboliti i minimi tariffari. Nella realtà, per quanto sopra esposto, ciò trova piena rispondenza a tutti gli effetti solamente nel caso in cui il Committente sia un privato col quale sia stato posto in essere un accordo che lo preveda esplicitamente.

Sulla base di questo principio, e per la salvaguardia di esso, il Consiglio dell'Ordine ritiene necessario indicare ai colleghi un comportamento comune che contrasti il diffondersi di un regime di anarchia nei rapporti economici fra professionisti e committenza privata. Questo intervento risulta opportuno per evitare che tale regime vada ad influire negativamente sia sull'immagine della nostra categoria professionale sia sulla qualità della produzione professionale di ciascuno.

Per quanto sopra esposto si chiede di seguire le seguenti linee di comportamento in occasione di incarichi provenienti da Committenti privati:

- ogni qual volta la natura dell'incarico lo consenta si eviti di accettare incarichi affidati informalmente, chiedendo la stesura di una lettera d'incarico firmata dal Committente e controfirmata dal Professionista per accettazione. Con tale lettera è possibile specificare: oggetto, entità e durata della prestazione, corrispettivo della prestazione e i tempi di liquidazione, valendo, per quanto attiene le modalità di pagamento, gli obblighi di legge;
- nella formulazione degli onorari è opportuno tenere come riferimento i minimi tariffari, che tutt'ora rappresentano il solo elemento normativo di riferimento e quindi hanno una rilevanza oggettiva in caso di contenziosi. In ogni caso per la vidimazione e la liquidazione delle parcelle a tutt'oggi costituiscono il solo elemento di riferimento;
- si evitino tariffe alle quali non corrisponda il valore intrinseco di una prestazione professionale completa e dignitosa perché, con ogni probabilità, non risulterebbero giustificabili sul piano deontologico;
- modulare l'offerta professionale valorizzando le proprie specifiche competenze, evitando con cura di applicare i criteri propri della concorrenza mercantile a ciò che merce non è. L'offerta di una prestazione professionale non può basarsi sulla mera economicità, deve costruirsi sul rapporto fiduciario tra Committente e Professionista, che vede da parte del primo il riconoscimento anche economico delle capacità professionali del Geologo, e da parte di questo la piena consapevolezza sia della propria competenza sia della funzione sociale e della dignità della categoria di appartenenza.